



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 aprile 2009 (13.05)
(OR. en)**

8901/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0247 (COD)**

**CODEC 584
TRANS 163**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 21 - 24 aprile 2009)

I INTRODUZIONE

Il relatore Petr DUCHOŇ (PPE/DE - CZ) ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, una relazione contenente 70 emendamenti alla proposta di regolamento (emendamenti 1-70). Inoltre, il gruppo politico PPE-DE ha presentato un emendamento (emendamento 71).

II. DISCUSSIONE

Il relatore Petr DUCHOŇ (PPE/DE - CZ) ha aperto la discussione, svoltasi il 22 aprile 2009, e:

- ha rilevato che la relazione è un buon compromesso che chiarisce la proposta della Commissione e gode di un ampio sostegno;
- ha dichiarato che la proposta mira a ottimizzare il trasporto ferroviario offrendo nel contempo il necessario grado di flessibilità agli Stati membri;

- ha indicato che la proposta mantiene il ruolo degli Stati membri in relazione ai corridoi ferroviari e rafforza il sistema di gestione; e
- ha sottolineato che è stata contemplata la cooperazione con i paesi terzi e assicurato un giusto equilibrio tra trasporto merci e trasporto passeggeri.

Intervenendo a nome della Commissione europea, il Commissario per i trasporti Antonio TAJANI:

- ha affermato che la proposta promuove l'ulteriore integrazione del settore ferroviario in Europa, che è oltremodo necessaria;
- ha dichiarato che gli operatori dovrebbero essere incoraggiati a investire nell'infrastruttura ferroviaria in modo da migliorare la competitività del settore;
- ha sottolineato che la proposta, promuovendo l'intermodalità, migliorerà l'integrazione del trasporto ferroviario merci e passeggeri.

Intervenendo a nome del gruppo politico PPE/DE, Georg JARZEMBOWSKI (PPE/DE - DE):

- ha ringraziato la Commissione e il relatore per il loro lavoro;
- ha dichiarato che il settore necessita di maggiore efficienza;
- ha rilevato che gli Stati membri dovrebbero fornire corridoi per rafforzare tale efficienza; e
- ha respinto la possibilità di attribuire alla Commissione il potere di definire tali corridoi.

Intervenendo a nome del gruppo politico PSE, Lily JACOBS (PSE - NL):

- ha sottolineato la mancanza di efficienza del trasporto ferroviario merci in Europa;
- ha rilevato che tale mancanza di efficienza potrebbe essere corretta da un migliore coordinamento degli investimenti tra gli Stati membri per l'attuazione dei corridoi transfrontalieri;
- ha espresso soddisfazione per il compromesso raggiunto; e
- ha indicato che il gruppo politico PSE non può appoggiare l'emendamento 71.

Intervenendo a nome del gruppo politico Verts/ALE, Michael CRAMER (Verts/ALE - DE):

- ha rilevato che il miglioramento del trasporto merci non può essere realizzato a spese del trasporto passeggeri;
- ha dichiarato che gli sportelli unici dovrebbero essere un dispositivo diffuso in tutta Europa; e
- ha esortato la Commissione a impedire agli Stati membri di riservare gratuitamente le reti ferroviarie alle imprese pubbliche.

Ulrich STOCKMANN (PSE - DE):

- ha sottolineato che soltanto a livello europeo il trasporto ferroviario merci avrà la possibilità di essere competitivo;
- ha rilevato che la relazione tra trasporto merci e passeggeri dovrebbe essere valutata;
- ha sottolineato che la capacità globale della rete ferroviaria non dovrebbe essere ridotta; e
- ha ringraziato il relatore per l'ottimo compromesso raggiunto.

Gabriele ALBERTINI (PPE/DE - IT):

- ha rilevato l'importanza che riveste per il gruppo PPE l'emendamento 71 relativo all'articolo 14, paragrafo 2;
- ha sottolineato che l'emendamento assicura che la priorità del trasporto merci su quello passeggeri non si applichi nelle ore di punta da definirsi a livello nazionale.

Il Commissario Antonio TAVIANI ha preso nuovamente la parola e:

- ha manifestato l'impressione positiva suscitata in lui dalla discussione;
- ha sottolineato che il messaggio inviato dalla discussione agli Stati membri è quello di promuovere il coordinamento del trasporto merci a livello europeo; e
- ha rilevato che la Commissione potrebbe accettare gli emendamenti collegati alle priorità tra trasporto merci e passeggeri.

Il relatore Petr DUCHOŇ (PPE/DE - CZ) ha preso nuovamente la parola e:

- ha dichiarato che a suo parere esiste un ampio accordo in Parlamento, tranne che per la questione dell'equilibrio tra trasporto merci e passeggeri;
- ha tuttavia escluso la possibilità che insorgano problemi rilevanti in relazione a tale equilibrio; e
- ha ringraziato tutti i membri del PE per il loro lavoro.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 23 aprile 2009 la plenaria ha adottato 69 dei 70 emendamenti presentati dalla commissione (emendamenti 1-61 e 63-70). Inoltre la plenaria ha adottato un emendamento presentato dal gruppo politico PPE/DE (emendamento 71) con 291 voti favorevoli, 290 contrari e un'astensione; tale adozione ha fatto cadere l'emendamento 62, che era stato presentato dalla Commissione.

Il testo della risoluzione legislativa è allegato alla presente nota.

Rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (COM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0852),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0509/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0220/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Se da un lato la liberalizzazione del trasporto merci per ferrovia ha permesso l'accesso alla rete di nuovi operatori, dall'altro i meccanismi di mercato non sono sufficienti per organizzare, disciplinare e rendere sicuro il traffico. Ottimizzare e garantire l'affidabilità di quest'ultimo presuppone in particolare un rafforzamento delle procedure di cooperazione e di assegnazione delle linee ferroviarie tra i gestori dell'infrastruttura.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La costituzione della rete ferroviaria per un trasporto merci competitivo dovrebbe essere coerente con la rete transeuropea di trasporto ("TEN-T"). A tal fine, è necessario garantire lo sviluppo coordinato delle *due* reti, e in particolare l'integrazione dei corridoi internazionali per il trasporto merci per ferrovia nella rete TEN-T esistente. Inoltre, occorre stabilire a livello comunitario regole *uniformi* relative a tali corridoi merci. Ove opportuno, la creazione dei corridoi in oggetto *potrebbe* essere sostenuta finanziariamente nell'ambito *del programma* TEN-T.

Emendamento

(7) La costituzione della rete ferroviaria *europea* per un trasporto merci competitivo dovrebbe essere coerente con la rete transeuropea di trasporto ("TEN-T") *e i corridoi del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario ("ERTMS")*. A tal fine, è necessario garantire lo sviluppo coordinato delle reti, e in particolare, l'integrazione dei corridoi internazionali per il trasporto merci per ferrovia nella rete TEN-T esistente *e nei corridoi ERTMS*. Inoltre, occorre stabilire a livello comunitario regole *armonizzate* relative a tali corridoi merci. Ove opportuno, la creazione dei corridoi in oggetto *dovrebbe* essere sostenuta finanziariamente nell'ambito *dei programmi* TEN-T, *ricerca e Marco Polo, nonché di altre politiche o fondi comunitari quali il Fondo di coesione*.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) La creazione di un corridoio per il trasporto merci deve tener conto della particolare importanza che riveste il progetto di ampliamento della rete TEN-T per i paesi destinatari dalla Politica europea di vicinato, allo scopo di garantire una migliore interconnessione con le infrastrutture ferroviarie di paesi terzi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Nell'ambito di un corridoio merci è

(8) Nell'ambito di un corridoio merci è

opportuno assicurare un buon coordinamento fra gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura interessati, **assegnare una priorità** sufficiente al traffico merci, istituire un numero sufficiente di collegamenti efficaci con gli altri modi di trasporto e stabilire condizioni propizie allo sviluppo della concorrenza tra i fornitori di trasporto merci per ferrovia.

opportuno assicurare un buon coordinamento fra gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura interessati, **accordare un'agevolazione migliore e** sufficiente al traffico merci, istituire un numero sufficiente di collegamenti efficaci con gli altri modi di trasporto **al fine di sviluppare una rete per il trasporto merci efficiente ed integrata**, e stabilire condizioni propizie allo sviluppo della concorrenza tra i fornitori di trasporto merci per ferrovia.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) La creazione di un corridoio merci deve essere **esaminata e** approvata a livello **comunitario** secondo una procedura **e criteri trasparenti** e chiaramente **definiti che lascino agli** Stati membri e **ai** gestori dell'infrastruttura un margine di decisione e di gestione sufficiente **per adottare misure adeguate alle loro esigenze specifiche**.

Emendamento

(9) La creazione di un corridoio merci deve essere **basata su proposte formulate dagli Stati membri in consultazione con i gestori dell'infrastruttura. In una seconda fase dovrebbe essere** approvata a livello **europeo** secondo una procedura **trasparente** e chiaramente **definita. I criteri per la creazione di corridoi merci dovrebbero essere definiti in un modo adeguato alle esigenze specifiche degli** Stati membri e **dei** gestori dell'infrastruttura **che lasci loro** un margine di decisione e di gestione sufficiente.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per incentivare il coordinamento fra gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura, ogni corridoio deve essere sostenuto da un organo di gestione, composto dai diversi gestori dell'infrastruttura interessati dal corridoio in oggetto.

Emendamento

(10) Per incentivare il coordinamento fra gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura **e le imprese ferroviarie**, ogni corridoio deve essere sostenuto da un organo di gestione, composto dai diversi gestori dell'infrastruttura interessati dal corridoio in oggetto.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per rispondere alle esigenze del mercato, le modalità di creazione di un corridoio merci devono essere presentate in un piano di attuazione che deve comprendere l'identificazione e il calendario della realizzazione delle azioni suscettibili di migliorare le prestazioni del trasporto merci per ferrovia. Inoltre, per garantire che le azioni previste o attuate per la creazione di un corridoio merci rispondano alle esigenze o alle aspettative **di tutti gli utenti interessati, questi ultimi** devono essere **consultati** periodicamente, secondo procedure **chiaramente** definite.

Emendamento

(11) Per rispondere alle esigenze del mercato, le modalità di creazione di un corridoio merci devono essere presentate in un piano di attuazione che deve comprendere l'identificazione e il calendario della realizzazione delle azioni suscettibili di migliorare le prestazioni del trasporto merci per ferrovia. Inoltre, per garantire che le azioni previste o attuate per la creazione di un corridoio merci rispondano alle esigenze o alle aspettative **del mercato, tutte le imprese ferroviarie che ne fruiscono** devono essere **consultate** periodicamente, secondo procedure **adeguate** definite **dall'organo di gestione**.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per assicurare la coerenza e la continuità delle capacità di infrastruttura disponibili lungo il corridoio merci, occorre coordinare e pianificare gli investimenti a favore del corridoio fra gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura interessati secondo una logica che risponda alle esigenze del corridoio. Il programma di realizzazione deve essere pubblicato per informare i **candidati** che possono operare lungo il corridoio. Gli investimenti devono includere progetti di intervento relativi allo sviluppo di sistemi interoperabili e all'aumento della capacità dei treni.

Emendamento

(12) Per assicurare la coerenza e la continuità delle capacità di infrastruttura disponibili lungo il corridoio merci, occorre coordinare e pianificare gli investimenti a favore del corridoio fra gli Stati membri, i gestori dell'infrastruttura **e le imprese ferroviarie** interessati **come pure, eventualmente, fra gli Stati membri e i paesi terzi**, secondo una logica che risponda alle esigenze del corridoio. Il programma di realizzazione deve essere pubblicato per informare **le imprese ferroviarie** che possono operare lungo il corridoio. Gli investimenti devono includere progetti di intervento relativi allo sviluppo di sistemi interoperabili e all'aumento della capacità dei treni.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Tenuto conto delle differenze fra i calendari di programmazione degli orari per i vari tipi di traffico, è auspicabile che le domande di capacità di infrastruttura per il traffico passeggeri **non impongano indebitamente restrizioni alle** domande relative al traffico merci, tenendo conto in particolare della rispettiva rilevanza socioeconomica. I diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura devono variare in funzione della qualità e dell'affidabilità della *traccia oraria* assegnata.

Emendamento

(17) Tenuto conto delle differenze fra i calendari di programmazione degli orari per i vari tipi di traffico, è auspicabile che le domande di capacità di infrastruttura per il traffico passeggeri **siano compatibili con le** domande relative al traffico merci, tenendo conto in particolare della rispettiva rilevanza socioeconomica. I diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura devono variare in funzione della qualità e dell'affidabilità della *linea ferroviaria* assegnata.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) I treni che effettuano il trasporto di merci particolarmente sensibili ai tempi di trasporto e alla puntualità *devono* poter beneficiare di una priorità sufficiente in caso di perturbazione del traffico.

Emendamento

(18) I treni che effettuano il trasporto di merci particolarmente sensibili ai tempi di trasporto e alla puntualità, **così come definite dall'organo di gestione, dovrebbero** poter beneficiare di una priorità sufficiente in caso di perturbazione del traffico.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Per assicurare lo sviluppo della concorrenza fra fornitori di servizi di trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio merci, **è auspicabile autorizzare** candidati diversi dalle imprese ferroviarie o dalle loro associazioni a domandare capacità di infrastruttura.

Emendamento

(19) Per assicurare lo sviluppo della concorrenza fra fornitori di servizi di trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio merci, **i** candidati diversi dalle imprese ferroviarie o dalle loro associazioni **dovrebbero essere in grado di** domandare capacità di infrastruttura.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Per misurare secondo criteri obiettivi i benefici delle azioni volte a creare il corridoio merci e assicurare un controllo efficace delle azioni, occorre adottare e pubblicare regolarmente degli indicatori di prestazioni del servizio lungo il corridoio in questione.

Emendamento

(22) Per misurare secondo criteri obiettivi i benefici delle azioni volte a creare il corridoio merci e assicurare un controllo efficace delle azioni, occorre adottare e pubblicare regolarmente degli indicatori di prestazioni del servizio lungo il corridoio in questione. ***È opportuno che la definizione di "indicatori di prestazioni" sia elaborata in consultazione con i soggetti interessati che forniscono e utilizzano servizi ferroviari di trasporto merci.***

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Per migliorare la diffusione di buone pratiche e assicurare il controllo efficace della gestione della rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, è auspicabile rafforzare, con il sostegno della Commissione, la cooperazione fra tutti i gestori dell'infrastruttura.

Emendamento

soppresso

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) L'obiettivo del presente regolamento è quello di migliorare l'efficienza del trasporto merci per ferrovia rispetto ad altri modi di trasporto, sebbene un siffatto obiettivo debba essere perseguito anche attraverso azioni politiche e il coinvolgimento finanziario degli Stati membri e dell'Unione europea. Il coordinamento dovrebbe essere

garantito al massimo livello tra gli Stati membri al fine di assicurare il più efficiente funzionamento possibile dei corridoi merci. L'impegno finanziario nel settore delle infrastrutture e delle attrezzature tecniche, quali l'ERTMS, dovrebbe mirare ad accrescere la capacità e l'efficienza del trasporto merci per ferrovia, in parallelo agli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento stabilisce le regole per la realizzazione e l'organizzazione della rete ferroviaria europea *per un trasporto merci competitivo composta da* corridoi ferroviari internazionali per favorire un trasporto merci competitivo (in appresso "corridoi merci"). Stabilisce le regole per la selezione e l'organizzazione dei corridoi merci e determinati principi *armonizzati* concernenti la pianificazione degli investimenti, la gestione delle capacità e del traffico.

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce le regole per la realizzazione e l'organizzazione della rete ferroviaria europea *lungo* corridoi ferroviari internazionali per favorire un trasporto merci competitivo (in appresso "corridoi merci"). Stabilisce le regole per la selezione e l'organizzazione dei corridoi merci e determinati principi *cooperativi* concernenti la pianificazione degli investimenti, la gestione delle capacità e del traffico.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) le reti locali e regionali autonome adibite ai servizi di trasporto passeggeri che circolano su un'infrastruttura ferroviaria;

Emendamento

a) le reti locali e regionali autonome adibite ai servizi di trasporto passeggeri che circolano su un'infrastruttura ferroviaria, *salvo qualora detti servizi siano espletati su una tratta di un corridoio merci.*

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) "corridoio merci", l'insieme delle linee ferroviarie stabilite sul territorio degli Stati membri e, ove opportuno, di paesi terzi europei che collegano **uno** o più terminal strategici **a un altro o ad altri terminal strategici**; tale insieme comprende un asse principale, linee alternative e linee di collegamento, così come le infrastrutture ferroviarie e le relative attrezzature nei terminal merci, gli scali di smistamento e di formazione **e** i binari di raccordo a questi ultimi;

Emendamento

a) "corridoio merci", l'insieme delle linee ferroviarie stabilite sul territorio degli Stati membri e, ove opportuno, di paesi terzi europei che collegano **due** o più terminal strategici; tale insieme comprende un asse principale, linee alternative e linee di collegamento, così come le infrastrutture ferroviarie e le relative attrezzature nei terminal merci, gli scali di smistamento e di formazione **nonché** i binari di raccordo a questi ultimi, **tra cui tutti i servizi ferroviari di cui all'allegato II della direttiva 2001/14/CE**;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) "lavori pesanti di manutenzione", gli interventi o le riparazioni dell'infrastruttura ferroviaria e delle relative attrezzature necessari alla circolazione dei treni lungo il corridoio merci che richiedono riserve di capacità di infrastruttura di cui all'articolo 28 della direttiva 2001/14/CE;

Emendamento

c) "lavori pesanti di manutenzione", gli interventi o le riparazioni dell'infrastruttura ferroviaria e delle relative attrezzature **che, pianificati con almeno un anno di anticipo, sono** necessari alla circolazione dei treni lungo il corridoio merci che richiedono riserve di capacità di infrastruttura di cui all'articolo 28 della direttiva 2001/14/CE;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) "terminal strategico", il terminal del corridoio merci, aperto a tutti i candidati e che svolge un ruolo importante nel trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio merci;

Emendamento

e) "terminal strategico", il terminal del corridoio merci, aperto a tutti i candidati e che **già svolge o si prevede che svolga in futuro** un ruolo importante nel trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio merci;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) "sportello unico", l'organismo comune istituito *dai gestori* dell'infrastruttura del corridoio merci che fornisce ai candidati la possibilità di domandare ***in un'unica sede e con un'unica operazione*** una *traccia* per un percorso che attraversa almeno una frontiera.

Emendamento

f) "sportello unico", l'organismo comune istituito ***da ciascun gestore*** dell'infrastruttura del corridoio merci che fornisce ai candidati la possibilità di domandare una *linea ferroviaria* per un percorso che attraversa almeno una frontiera.

Emendamento 21

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea**

Testo della Commissione

1. L'obiettivo perseguito con il corridoio merci è permettere l'esercizio di servizi ferroviari nazionali e internazionali di trasporto merci ***sul territorio di almeno due Stati membri***. Il corridoio presenta le seguenti caratteristiche:

Emendamento

1. L'obiettivo perseguito con il corridoio merci, ***che collega almeno due Stati membri***, è permettere l'esercizio di servizi ferroviari nazionali e internazionali di trasporto merci sul territorio di almeno due Stati membri. Il corridoio presenta le seguenti caratteristiche:

Emendamento 22

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a**

Testo della Commissione

a) fa parte della rete TEN-T;

Emendamento

a) fa parte della rete TEN-T ***o è quanto meno compatibile con essa, ovvero, se del caso, con i corridoi ERTMS. Ove opportuno, possono rientrare nel corridoio alcune sezioni non incluse nella rete TEN-T, con un volume elevato o potenzialmente elevato di traffico merci;***

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) permette uno sviluppo significativo del traffico merci per ferrovia;

Emendamento

b) permette uno sviluppo significativo del traffico merci per ferrovia **e tiene conto dei grandi flussi di scambi e di trasporto merci;**

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) permette una migliore interconnessione tra gli Stati membri di confine e i paesi terzi limitrofi;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri interessati **propongono** la realizzazione o la modifica di un corridoio merci. **A tal fine, comunicano** alla Commissione una proposta elaborata in collaborazione con i gestori dell'infrastruttura interessati, tenendo conto dei criteri di cui *in* allegato.

Emendamento

2. Gli Stati membri interessati **decidono** la realizzazione o la modifica di un corridoio merci **dopo aver comunicato** alla Commissione **le loro intenzioni, corredandole di** una proposta elaborata in collaborazione con i gestori dell'infrastruttura interessati **e** tenendo conto **delle iniziative e dei pareri delle imprese ferroviarie che utilizzano il corridoio, o sono interessate a farlo, nonché** dei criteri di cui *all'*allegato. **Le imprese ferroviarie interessate possono partecipare a tale processo qualora siano interessate da ingenti investimenti.**

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) al massimo un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il territorio di ciascuno Stato membro che conta almeno due **frontiere terrestri** con altri Stati membri deve essere oggetto di almeno una proposta di corridoio merci;

Emendamento

a) al massimo un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il territorio di ciascuno Stato membro che conta almeno due **collegamenti ferroviari diretti** con altri Stati membri deve essere oggetto di almeno una proposta di corridoio merci;

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) al massimo tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il territorio di ciascuno Stato membro deve annoverare almeno:

i) un corridoio merci,

ii) due corridoi merci, se le prestazioni annuali del trasporto merci per ferrovia nello Stato membro in questione sono uguali o superiore a 30 miliardi di tonnellate/chilometro,

iii) tre corridoi merci, se le prestazioni annuali del trasporto merci per ferrovia nello Stato membro in questione sono uguali o superiore a 70 miliardi di tonnellate/chilometro.

Emendamento

b) al massimo tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il territorio di ciascuno Stato membro deve annoverare almeno un corridoio merci.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione **esamina le** proposte di realizzazione di corridoi merci di cui al paragrafo 2 **e, in conformità della**

Emendamento

4. La Commissione **prende atto delle** proposte di realizzazione di corridoi merci di cui al paragrafo 2 **ed esamina la loro**

procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, adotta una decisione relativa a un primo gruppo di corridoi merci al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Ai fini dell'esame in oggetto si applicano i criteri di cui all'allegato.

conformità ai i criteri di valutazione di cui all'allegato. Essa può formulare le obiezioni o le proposte di modifica che ritiene opportune.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'insieme dei corridoi merci di cui al paragrafo 4 è progressivamente modificato e completato in base alle proposte di realizzazione o modifica di un corridoio merci e previa adozione di una decisione della Commissione in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3. Le proposte degli Stati membri sono esaminate alla luce dei criteri di cui in allegato.

Emendamento

soppresso

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per ciascun corridoio merci i gestori dell'infrastruttura interessati, quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2001/14/CE, istituiscono un organo di gestione incaricato di definire il piano di attuazione del corridoio merci, guidarne la realizzazione e aggiornarlo. L'organo di gestione informa periodicamente delle proprie attività gli Stati membri interessati e, se necessario, i coordinatori europei dei progetti prioritari della rete TEN-T di cui all'articolo 17bis della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio integrati dal corridoio merci.

Emendamento

2. Per ciascun corridoio merci i gestori dell'infrastruttura interessati, quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2001/14/CE, istituiscono un organo di gestione incaricato di definire il piano di attuazione del corridoio merci, guidarne la realizzazione e aggiornarlo. ***Le imprese ferroviarie interessate o le associazioni di imprese ferroviarie che utilizzano il corridoio regolarmente partecipano a tale organo con funzione consultiva.*** L'organo di gestione informa periodicamente delle proprie attività gli Stati membri interessati e, se necessario, ***la Commissione e*** i coordinatori europei dei progetti prioritari della rete TEN-T di cui all'articolo 17bis della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio integrati dal corridoio merci.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri interessati possono istituire un comitato esecutivo incaricato di autorizzare il piano di attuazione del corridoio definito dall'organo di gestione e di supervisionarne la realizzazione. In tal caso, i singoli membri del comitato esecutivo ricevono mandato dalle autorità competenti.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. È istituito un gruppo di lavoro composto dai gestori e proprietari dei terminal strategici del corridoio merci di cui all'articolo 9. Il gruppo di lavoro può emettere un parere sulle proposte presentate dall'organo di gestione che hanno conseguenze dirette sugli investimenti e la gestione dei terminal strategici. L'organo di gestione non può adottare decisioni contrarie a tale parere.

5. È istituito un gruppo di lavoro composto dai gestori e proprietari dei terminal strategici del corridoio merci, ***inclusi i porti marittimi e fluviali***, di cui all'articolo 9. Il gruppo di lavoro può emettere un parere sulle proposte presentate dall'organo di gestione che hanno conseguenze dirette sugli investimenti e la gestione dei terminal strategici. L'organo di gestione non può adottare decisioni contrarie a tale parere.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il piano di attuazione, approvato dall'organo di gestione, comprende:

1. Il piano di attuazione, approvato ***e adeguato su base regolare*** dall'organo di gestione, comprende ***almeno***:

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) una descrizione delle caratteristiche del corridoio merci e il programma di attuazione delle misure necessarie per la realizzazione **del corridoio**;

Emendamento

a) una descrizione delle caratteristiche del corridoio merci, **includere le eventuali strozzature**, e il programma di attuazione delle misure necessarie per **facilitare la sua** realizzazione;

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) gli obiettivi dell'organo di gestione **in termini di** prestazioni del corridoio merci, **espresse sotto forma di qualità di servizio e capacità del corridoio** in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 16;

Emendamento

c) gli obiettivi dell'organo di gestione **e il suo programma di miglioramento delle** prestazioni del corridoio merci, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 16;

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) il programma di realizzazione e di miglioramento delle prestazioni del corridoio merci di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Emendamento

soppresso

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il piano di attuazione è adattato periodicamente tenendo conto dell'evoluzione della realizzazione delle misure in esso contenute, del mercato del

Emendamento

soppresso

trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio e delle prestazioni misurate in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Viene eseguito uno studio di mercato riguardante l'evoluzione del traffico registrata e prevista lungo il corridoio merci e gli elementi del sistema di trasporto connessi a quest'ultimo. Lo studio esamina l'evoluzione dei vari tipi di traffico, ***in relazione al trasporto sia merci che passeggeri***. Comprende gli elementi principali dell'analisi socioeconomica di cui all'articolo 3, lettera c), ***ed è aggiornato almeno una volta all'anno. I risultati sono utilizzati per adattare il piano di attuazione del corridoio merci.***

Emendamento

3. Viene eseguito ***e aggiornato periodicamente*** uno studio di mercato riguardante l'evoluzione del traffico registrata e prevista lungo il corridoio merci e gli elementi del sistema di trasporto connessi a quest'ultimo, ***allo scopo di sviluppare o di adattare, se necessario, il suo piano di attuazione***. Lo studio esamina l'evoluzione dei vari tipi di traffico ***e*** comprende gli elementi principali dell'analisi socioeconomica di cui all'articolo 3, lettera c), ***nonché i possibili scenari per quanto concerne i costi e i benefici e l'impatto finanziario a lungo termine.***

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. È definito un programma di realizzazione e miglioramento delle prestazioni del corridoio merci che comprende in particolare gli obiettivi comuni, le scelte tecniche e il calendario degli interventi necessari sull'infrastruttura ferroviaria e le relative attrezzature per attuare le misure di cui agli *articolo* da 7 a 16.

Emendamento

4. È definito un programma di realizzazione e miglioramento delle prestazioni del corridoio merci che comprende in particolare gli obiettivi comuni, le scelte tecniche e il calendario degli interventi necessari sull'infrastruttura ferroviaria e le relative attrezzature per attuare le misure di cui agli *articoli* da 7 a 16. ***Tali misure devono evitare o ridurre al minimo le restrizioni che potrebbero ripercuotersi sulla capacità ferroviaria.***

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I richiedenti che intendono utilizzare il corridoio merci sono consultati dall'organo di gestione prima dell'approvazione del piano di attuazione e in occasione del relativo aggiornamento. In caso di disaccordo fra l'organo di gestione e i richiedenti, questi ultimi possono rivolgersi **alla Commissione, che consulta in proposito il comitato di cui all'articolo 18, paragrafo 1, in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.**

Emendamento

2. I richiedenti che intendono utilizzare il corridoio merci, **inclusi gli operatori del trasporto merci per ferrovia, gli operatori del trasporto passeggeri, i caricatori, gli spedizionieri e i loro organi rappresentativi**, sono consultati dall'organo di gestione prima dell'approvazione del piano di attuazione e in occasione del relativo aggiornamento. In caso di disaccordo fra l'organo di gestione e i richiedenti, questi ultimi possono rivolgersi **agli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 17.**

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

I piani di investimento stabiliscono l'elenco dei progetti previsti per l'estensione, il rinnovo o la risistemazione delle infrastrutture ferroviarie e delle loro attrezzature esistenti lungo il corridoio **e** delle relative esigenze finanziarie.

Emendamento

I piani di investimento stabiliscono l'elenco dei progetti previsti per l'estensione, il rinnovo o la risistemazione delle infrastrutture ferroviarie e delle loro attrezzature esistenti lungo il corridoio, delle relative esigenze finanziarie **e delle fonti di finanziamento.**

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I piani di investimento di cui al paragrafo 1 comprendono una strategia relativa alla realizzazione di sistemi interoperabili lungo il corridoio merci che soddisfa i requisiti essenziali e le specifiche tecniche di interoperabilità applicabili alle reti ferroviarie definite

Emendamento

2. I piani di investimento di cui al paragrafo 1 comprendono una strategia relativa alla realizzazione di sistemi interoperabili lungo il corridoio merci che soddisfa i requisiti essenziali e le specifiche tecniche di interoperabilità applicabili alle reti ferroviarie definite conformemente alla direttiva

conformemente alla direttiva 2008/57/CE. Questa strategia, che si basa sull'analisi del rapporto fra i costi e i benefici dell'installazione dei sistemi in questione, deve essere coerente con i piani nazionali ed europei di installazione dei sistemi interoperabili, in particolare con il piano di installazione del sistema europeo di segnalamento europeo (ERTMS).

2008/57/CE. Questa strategia, che si basa sull'analisi del rapporto fra i costi e i benefici dell'installazione dei sistemi in questione, deve essere coerente con i piani nazionali ed europei di installazione dei sistemi interoperabili, in particolare con il piano di installazione del sistema europeo di segnalamento europeo (ERTMS), ***nonché con le interconnessioni transfrontaliere e i sistemi interoperabili con i paesi terzi, ove opportuno.***

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se necessario, i piani di investimento citano il contributo comunitario previsto a titolo del programma TEN-T e ne giustificano la coerenza di strategia con ***quest'ultimo.***

Emendamento

3. Se necessario, i piani di investimento citano il contributo comunitario previsto a titolo del programma TEN-T ***o di qualsiasi altra politica, fondo o programma,*** e ne giustificano la coerenza di strategia con ***questi ultimi.***

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I piani di investimento di cui al paragrafo 1 comprendono ***anche*** una strategia relativa all'aumento della capacità dei treni merci in circolazione lungo il corridoio merci. La strategia può ***fondarsi sull'aumento della*** lunghezza, ***del*** profilo o ***del*** carico per asse autorizzati per i treni che circolano lungo il corridoio.

Emendamento

4. I piani di investimento di cui al paragrafo 1 comprendono una strategia relativa all'aumento della capacità dei treni merci in circolazione lungo il corridoio merci, ***in altre parole, l'eliminazione delle strozzature individuate, il miglioramento dell'infrastruttura esistente e la costruzione di nuove infrastrutture.*** La strategia può ***includere misure volte ad aumentare la*** lunghezza, ***lo scartamento dei binari, il*** profilo ***di carico, la gestione della velocità, il*** carico ***trasportato*** o il carico per asse autorizzati per i treni che circolano lungo il corridoio.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Lavori *pesanti di manutenzione*

Emendamento

Coordinamento dei lavori

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 8

Testo della Commissione

I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci coordinano ***almeno una volta all'anno*** la programmazione ***dei lavori pesanti di manutenzione dell'infrastruttura e delle*** relative attrezzature.

Emendamento

I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci coordinano, ***secondo modalità e un calendario idonei e in conformità dei rispettivi impegni contrattuali quali definiti all'articolo 6 della direttiva 2001/14/CE, la loro*** programmazione ***di tutti i lavori sull'infrastruttura e sulle*** relative attrezzature ***che potrebbero limitare la capacità disponibile sulla rete.***

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In sintonia con il gruppo di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 5, l'organo di gestione adotta una strategia relativa allo sviluppo di terminal strategici affinché siano in grado di rispondere alle esigenze del trasporto merci per ferrovia che circola lungo il corridoio merci.

Emendamento

1. In sintonia con il gruppo di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 5, l'organo di gestione adotta una strategia ***integrata*** relativa allo sviluppo di terminal strategici affinché siano in grado di rispondere alle esigenze del trasporto merci per ferrovia che circola lungo il corridoio merci, ***in particolare quali hub intermodali lungo il corridoio merci. Tale strategia include la cooperazione con le autorità regionali, locali e nazionali, l'acquisizione di terreni per la costruzione di terminal per il trasporto di merci per ferrovia e l'accesso a fondi per sostenere tali sviluppi. L'organo di gestione assicura che sia costruito un numero sufficiente di terminal in punti strategici, sulla base del***

volume di traffico previsto.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'organo di gestione istituisce uno sportello unico per **la** domanda delle *tracce* per un treno merci che attraversa almeno una frontiera lungo il corridoio merci.

Emendamento

1. L'organo di gestione istituisce uno sportello unico per **rispondere alla** domanda delle *linee ferroviarie* per un treno merci che attraversa almeno una frontiera lungo il corridoio merci **o che utilizza diverse reti.**

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I singoli gestori dell'infrastruttura di un corridoio merci possono essere designati a gestire il front office dello sportello unico per la presentazione delle domande di linee ferroviarie internazionali.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le domande di tracce per un treno merci che attraversa almeno una frontiera o che utilizza diverse reti lungo il corridoio merci devono essere presentate presso lo sportello unico di cui al paragrafo 1.

Emendamento

soppresso

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Traffico merci prioritario

Emendamento

*Categorie di tipo di linee ferroviarie nei
corridoi merci*

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'organo di gestione definisce diverse categorie di tipo di traffico merci, valide lungo l'intero corridoio merci. Almeno una di queste categorie (di seguito "traffico merci *prioritario*") comprende *le merci per le quali il rispetto dei tempi di trasporto è particolarmente importante e che pertanto devono beneficiare di* tempi di trasporto efficienti e *della* garanzia di puntualità.

Emendamento

1. L'organo di gestione definisce *e aggiorna periodicamente* diverse categorie di tipo di *linee ferroviarie per il* traffico merci, valide lungo l'intero corridoio merci. Almeno una di queste categorie (di seguito "traffico merci *rapido*") comprende *una linea ferroviaria con* tempi di trasporto efficienti e *la* garanzia di puntualità.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I criteri di definizione delle categorie di tipo di traffico merci sono adottati, *ove necessario, in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3.*

Emendamento

2. I criteri di definizione delle categorie di tipo di traffico merci sono adottati *dall'organo di gestione previa consultazione dei richiedenti che potrebbero utilizzare il corridoio merci, quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2001/14/CE.*

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***In deroga all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE, i gestori dell'infrastruttura del corridoio merci riservano la capacità necessaria al traffico merci prioritario per l'esercizio successivo prima dell'esercizio annuale di definizione dell'orario di servizio di cui all'articolo 18 della direttiva 2001/14/CE e basandosi sul traffico merci constatato e sullo studio di mercato di cui all'articolo 5, paragrafo 1.***

Emendamento

1. ***Oltre ai casi menzionati all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE, i gestori dell'infrastruttura interessati riservano la capacità, sulla base della valutazione delle esigenze del mercato in termini di riserva di capacità, e pubblicano l'orario di servizio del tracciato, necessari per soddisfare le esigenze del traffico merci rapido internazionale per l'esercizio successivo prima dell'esercizio annuale di definizione dell'orario di servizio di cui all'articolo 18 della direttiva 2001/14/CE e basandosi sul traffico merci constatato e sullo studio di mercato di cui all'articolo 5, paragrafo 1.***

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I gestori dell'infrastruttura mantengono una riserva ***di capacità*** nell'ambito dell'orario di servizio definitivo per permettere di rispondere in modo rapido e appropriato alle richieste ad hoc di capacità di cui all'articolo 23 della direttiva 2001/14/CE. ***Tale capacità deve essere sufficiente per soddisfare le richieste di tracce e garantire un livello adeguato di qualità della traccia assegnata, in termini di tempi di percorrenza e di orario adattato al traffico merci.***

Emendamento

2. I gestori dell'infrastruttura mantengono, ***a seguito della valutazione preliminare della necessità di costituire una riserva di capacità per domande ad hoc, una siffatta riserva, garantendo nel contempo un livello adeguato di qualità della linea ferroviaria assegnata in termini di tempi di percorrenza e di orario adattato al traffico merci rapido, nell'ambito dell'orario di servizio definitivo per permettere di rispondere in modo rapido e appropriato alle richieste ad hoc di capacità di cui all'articolo 23 della direttiva 2001/14/CE.***

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le tracce assegnate a operazioni di trasporto merci possono essere di qualità diversa in termini di tempi di percorrenza. I diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura relativi alle tracce orario in questione possono variare in funzione del livello di qualità proposto conformemente agli articoli 7 e 8 della direttiva 2001/14/CE.

Emendamento

soppresso

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Fatti salvi i casi di forza maggiore, una *traccia* assegnata a un'operazione di traffico merci *prioritario* non può essere annullata meno di **3 mesi** prima dell'orario di servizio se il candidato interessato non fornisce il proprio consenso a favore di tale annullamento.

Emendamento

5. Fatti salvi i casi di forza maggiore, una *linea ferroviaria* assegnata a un'operazione di traffico merci *rapido a norma del presente articolo* non può essere annullata meno di **un mese** prima dell'orario di servizio se il candidato interessato non fornisce il proprio consenso a favore di tale annullamento. *Il candidato può deferire la questione all'organismo di regolamentazione. Come indicato all'articolo 27 della direttiva 2001/14/CE, nel prospetto informativo della rete, il gestore dell'infrastruttura può specificare le condizioni in base alle quali terrà conto dei precedenti livelli di utilizzo delle linee ferroviarie nella determinazione delle priorità nella procedura di assegnazione.*

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I gestori dell'infrastruttura del corridoio

Emendamento

6. I gestori dell'infrastruttura del corridoio

merci e il gruppo di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 5, istituiscono determinate procedure per assicurare il coordinamento ottimale dell'assegnazione delle capacità *di infrastruttura ferroviaria e dell'assegnazione delle capacità dei terminal strategici* di cui all'articolo 9.

merci e il gruppo di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 5, istituiscono determinate procedure per assicurare il coordinamento ottimale dell'assegnazione delle capacità *a norma del presente articolo, tenendo conto dell'accesso ai* terminal strategici di cui all'articolo 9.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. I gestori dell'infrastruttura includono nelle condizioni di uso una tariffa per le linee assegnate ma che alla fine non sono utilizzate. Il livello di tale tariffa è adeguato, efficace e tale da avere un effetto dissuasivo.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE, i richiedenti diversi dalle imprese ferroviarie e dalle loro associazioni internazionali possono richiedere *tracce* per il trasporto merci quando queste ultime riguardano **una o più** sezioni del corridoio merci.

In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE, i richiedenti diversi dalle imprese ferroviarie e dalle loro associazioni internazionali possono richiedere *linee ferroviarie* per il trasporto merci quando queste ultime riguardano **diverse** sezioni del corridoio merci.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci stabiliscono e pubblicano le regole di priorità fra i diversi tipi di **traffico** in caso di perturbazione della circolazione **lungo il** corridoio merci nel prospetto informativo

1. **A seguito di una proposta dell'organo di gestione del corridoio merci e nel rispetto dei principi e programmi di cui al paragrafo 2**, i gestori dell'infrastruttura del corridoio merci stabiliscono e pubblicano

della rete di cui all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 2001/14/CE.

le regole di priorità fra i diversi tipi di *linee ferroviarie, in particolare quelle assegnate ai treni in ritardo*, in caso di perturbazione della circolazione *in ogni troncone del* corridoio merci nel prospetto informativo della rete di cui all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 2001/14/CE.

Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le regole di priorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono prevedere quanto meno che la traccia assegnata a un treno merci *prioritario* che rispetta le disposizioni iniziali previste dalla traccia *non possa essere né riassegnata a un altro treno né modificata tranne quando il titolare iniziale della traccia non si dichiara favorevole alla riassegnazione a un altro treno o alla modifica.*

Emendamento

2. Le regole di priorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono prevedere quanto meno, *fatta eccezione per le ore di punta, in relazione alle quali il presente paragrafo non è applicabile*, che la traccia assegnata a un treno merci *rapido* che rispetta le disposizioni iniziali previste dalla traccia *sia rispettata nella misura del possibile o quanto meno riduca al minimo i ritardi globali, ponendo l'accento in particolare sul traffico merci rapido. L'organo di gestione, insieme con i richiedenti, elabora e pubblica:*

a) i principi di regolamentazione dei treni intesi a garantire che i treni merci rapidi ricevano il miglior trattamento possibile per quanto riguarda l'assegnazione della capacità ridotta;

b) i piani di emergenza in caso di perturbazione sul corridoio, basati su tali principi.

Ogni Stato membro, attraverso il gestore dell'infrastruttura, definisce le ore di punta nel prospetto informativo della rete. Le ore di punta riguardano solo i giorni lavorativi e sono limitate ad un massimo di 3 ore la mattina e di 3 ore il pomeriggio. Per la definizione delle ore di punta si tiene conto del traffico passeggeri regionale e su lunghe distanze.

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci assicurano la coerenza fra i sistemi di prestazioni in vigore lungo il corridoio merci di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/14/CE.

Emendamento

1. I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci assicurano la coerenza fra i sistemi di prestazioni in vigore lungo il corridoio merci di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/14/CE. ***Tale coerenza è verificata dagli organismi di regolamentazione, che cooperano tra loro ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1.***

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Per misurare la qualità del servizio e la capacità dei servizi nazionali e internazionali di trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio merci, l'organo di gestione ***definisce una serie di*** indicatori di prestazioni del corridoio merci e li pubblica almeno una volta all'anno.

Emendamento

2. Per misurare la qualità del servizio e la capacità dei servizi nazionali e internazionali di trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio merci, l'organo di gestione ***consulta i richiedenti che si prevede utilizzeranno i corridoi e gli utenti dei servizi del trasporto merci per ferrovia sugli*** indicatori di prestazioni del corridoio merci. ***Dopo tale consultazione, l'organo di gestione li definisce e*** li pubblica almeno una volta all'anno.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Le misure di esecuzione riguardanti gli indicatori in questione sono adottate, se necessario, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE competenti per il corridoio merci cooperano per monitorare le attività internazionali dei gestori dell'infrastruttura e dei richiedenti lungo il corridoio merci. Si consultano e scambiano informazioni. Ove opportuno, richiedono le informazioni necessarie ai gestori dell'infrastruttura dello Stato membro per il quale sono competenti.

Emendamento

1. Gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE competenti per il corridoio merci cooperano per monitorare le attività internazionali dei gestori dell'infrastruttura e dei richiedenti lungo il corridoio merci. Si consultano e scambiano informazioni. Ove opportuno, richiedono le informazioni necessarie ai gestori dell'infrastruttura dello Stato membro per il quale sono competenti. ***I gestori dell'infrastruttura e gli altri terzi coinvolti nell'assegnazione delle capacità internazionali sono tenuti a fornire agli organismi di regolamentazione interessati tutte le informazioni necessarie sulle linee ferroviarie internazionali e le capacità di cui sono responsabili.***

Emendamento 67

**Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. In caso di reclamo da parte di un richiedente in materia di servizi internazionali di trasporto merci per ferrovia o nell'ambito di un'indagine d'ufficio, l'organismo di regolamentazione interessato consulta l'organismo di regolamentazione degli altri Stati membri sul cui territorio passa il corridoio merci in questione e richiede le informazioni necessarie prima di prendere una decisione. Gli altri organismi di regolamentazione forniscono tutte le informazioni che essi stessi hanno il diritto di chiedere in virtù della legislazione nazionale. Ove opportuno, l'organismo di regolamentazione che ha ricevuto il reclamo o che ha avviato l'indagine d'ufficio trasferisce il fascicolo all'organismo di regolamentazione competente per adottare le misure pertinenti nei confronti delle parti interessate.

Emendamento

2. In caso di reclamo da parte di un richiedente in materia di servizi internazionali di trasporto merci per ferrovia o nell'ambito di un'indagine d'ufficio, l'organismo di regolamentazione interessato consulta l'organismo di regolamentazione degli altri Stati membri sul cui territorio passa il corridoio merci in questione e richiede le informazioni necessarie prima di prendere una decisione. Gli altri organismi di regolamentazione forniscono tutte le informazioni che essi stessi hanno il diritto di chiedere in virtù della legislazione nazionale. Ove opportuno, l'organismo di regolamentazione che ha ricevuto il reclamo o che ha avviato l'indagine d'ufficio trasferisce il fascicolo all'organismo di regolamentazione competente per adottare le misure pertinenti nei confronti delle parti interessate ***conformemente alla procedura prevista all'articolo 30, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2001/14/CE.***

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 19

Testo della Commissione

Articolo 19

Cooperazione

I gestori dell'infrastruttura cooperano ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Scambiano informazioni sulle buone pratiche per favorirne il coordinamento in tutta la Comunità. La Commissione li assiste in tale compito. A tal fine istituisce un gruppo di lavoro di gestori dell'infrastruttura sotto la sua presidenza.

Emendamento

soppresso

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 23

Testo della Commissione

Se, in caso di revisione degli orientamenti per la rete TEN-T, in conformità delle modalità di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della decisione n. 1692/96/CE, la Commissione conclude che è opportuno adattare il presente regolamento agli orientamenti in questione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta tesa a modificare il presente regolamento di conseguenza.

Emendamento

Se, in caso di revisione degli orientamenti per la rete TEN-T, in conformità delle modalità di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della decisione n. 1692/96/CE, la Commissione conclude che è opportuno adattare il presente regolamento agli orientamenti in questione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta tesa a modificare il presente regolamento di conseguenza. ***Analogamente, alcune decisioni adottate nel quadro del presente regolamento possono comportare la necessità di rivedere gli orientamenti per la rete TEN-T.***

Emendamento 70

Proposta di regolamento Allegato – lettera b

Testo della Commissione

b) il corridoio merci fa parte della rete TEN-T;

Emendamento

soppresso